

CINGHIALE IN FORMA SINGOLA

a cura del Comitato direttivo "Gruppo caccia"



foto Pizzoferrato

Uno delle richieste che più frequentemente ci vengono presentate è quella relativa ad avere precise informazioni sulle regole e sul futuro della caccia al cinghiale in forma singola, in quanto sono ancora moltissimi i cacciatori che non hanno le idee chiare su questo specifico argomento.

Nonostante la questione sia stata ampiamente trattata nei nostri precedenti notiziari, abbiamo ritenuto opportuno tornare nuovamente sull'argomento al fine di provare a fare maggiore chiarezza, fermo restando che quanto di seguito riportato sono soltanto delle nostre considerazioni.

Come abbiamo più volte ripetuto, in termini di regolamento la caccia al cinghiale in forma singola può essere esercitata esclusivamente nelle aree non vocate alla presenza del cinghiale.

L'Amministrazione Provinciale di Grosseto ha recentemente individuato cartograficamente, comune per comune, le aree vocate nelle quali il cinghiale può essere cacciato solo dalle squadre che ne sono assegnatarie e le aree non vocate, meglio conosciute come zone bianche, dove il cinghiale può invece essere abbattuto anche in forma singola. La maggior parte delle aree non vocate e boscate sono state però trasformate in aree di influenza (questo solo nella provincia di Grosseto) nelle quali gli abbattimenti sono consentiti alle squadre operanti nei distretti confinanti e ad eventuali cacciatori iscritti all'A.T.C. di competenza ma solo nel contesto delle braccate effettuate dalle squadre. Le zone non vocate e boscate nelle quali è consentito l'abbattimento in forma singola sono pertanto pochissime ma comunque evidenziate nella cartografia.

Le piantine nelle quali sono riportati i confini delle anzidette zone sono disponibili presso le sedi degli A.T.C. della provincia.

Sul significato di "forma singola" ne abbiamo sentite di tutti i colori, riteniamo comunque che tale termine stia ad indicare "non in squadra" o "nel contesto di altre forme di caccia". Ad esempio, cinque cacciatori che stiano cacciando la lepre o la volpe con l'ausilio dei

segugi all'interno di un'area non vocata e non di influenza, e che vengano a trovarsi nell'opportunità di abbattere un cinghiale, secondo il nostro parere possono tranquillamente abbatterlo, questo perché, anche se detti cacciatori stanno cacciando in gruppo devono comunque essere considerati singolarmente, in quanto sono tenuti a marcare individualmente sul proprio tesserino i capi abbattuti, contrariamente alle squadre che devono invece redigere un elenco dei partecipanti alla battuta ed un resoconto collettivo degli abbattimenti effettuati.

Ricordiamo infatti che l'abbattimento di un cinghiale nelle aree non vocate deve essere annotato immediatamente sul tesserino come per le altre specie di selvaggina stanziale.

Ci auguriamo comunque che anche chi di dovere contribuisca quanto prima a fare maggiore chiarezza su questo argomento.

Sulla base delle disposizioni del nuovo Regolamento regionale per la "Gestione faunistico-venatoria degli ungulati", la Provincia deve disporre il piano di gestione del territorio non vocato, affidandone la realizzazione ai Comitati di gestione degli A.T.C., i quali potranno avvalersi per gli abbattimenti sia delle squadre, sia dei cacciatori di selezione, sia di cacciatori in forma singola. Gli abbattimenti potranno essere effettuati esclusivamente da quei cacciatori che daranno la loro disponibilità ad effettuare anche eventuali operazioni di prevenzione dei danni.

Per la predisposizione del piano di gestione del territorio non vocato la Provincia deve sentire il parere delle Associazioni agricole e venatorie.

Crediamo comunque che l'argomento "caccia al cinghiale in forma singola" debba essere tenuto nella giusta considerazione, vuoi perché rappresenta un ottimo sistema di controllo del cinghiale in determinate zone, vuoi perché rientra comunque tra i tipi di caccia

tradizionali e popolari della nostra terra.

Le nuove disposizioni regionali in materia di caccia al cinghiale non pongono di fatto nessun impedimento affinché questa forma di caccia possa essere praticata. Il futuro della caccia in forma singola è oggi nelle mani delle Amministrazioni Provinciali e degli A.T.C.; siamo comunque convinti che, con la buona volontà dei nostri amministratori, questo tipo di caccia potrà essere praticato anche nei prossimi anni, in modo da consentire così a molti cacciatori di continuare a dar sfogo alla loro passione, possibilmente contando su regole chiare, precise e di facile interpretazione, oltreché, ovviamente, nel rispetto reciproco tra i cacciatori delle squadre e quelli in forma singola.

Più volte abbiamo parlato del metodo della "girata" e di come questa forma di caccia sia ben vista anche dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica. La Regione Emilia Romagna ha addirittura incluso (forse con regole un po' troppo cervelotiche) la girata tra le forme di caccia specifiche per il controllo della popolazione di cinghiali (in modo particolare nelle aree di rilevante interesse faunistico e in tutte quelle zone dove la battuta o la braccata risultano di difficile attuazione) e a seguire vi riportiamo l'intero articolo che disciplina questa "moderna" forma di caccia in questa regione (chiunque desiderasse visionare l'intero Regolamento può farne richiesta al Comitato direttivo "Grupprocaccia"):

Regolamento regionale 26 marzo 2002, n. 4 -
DISCIPLINA PER LA GESTIONE
FAUNISTICO-VENATORIA DEGLI
UNGULATI IN EMILIA ROMAGNA -

art. 12

Caccia al cinghiale col metodo della girata

1. La caccia al cinghiale può essere esercitata oltre che in battuta o braccata ed in selezione, anche con il metodo della girata, utilizzando un solo cane con funzioni di limiere e le armi di cui all'art. 11, comma 4.

Le Province indicano aree contigue ai parchi o altre aree di comprovata rilevanza faunistica nelle quali tale metodo, unitamente al prelievo selettivo, costituisce la forma esclusiva di caccia al cinghiale.

2. la girata è praticata da un gruppo di girata composto da:

- a) sino a due conduttori di cani limieri, in possesso dei requisiti di cui alla lettera h), comma 1, dell'art. 5;
- b) da 4 a 20 cacciatori in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), ed f) del comma 1 dell'art. 5, anche non appartenenti all'A.T.C. nel quale opera il gruppo stesso.

3. Ogni singola azione di girata può essere effettuata da un solo conduttore e da un numero variabile da 4 a 8

cacciatori.

4. Il conduttore del cane assume le stesse funzioni ed obblighi del caposquadra di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10.

5. Il Comitato direttivo dell'A.T.C., su proposta della Commissione tecnica, sottopone annualmente alla Provincia o all'Ente Parco il numero e la composizione dei gruppi di girata, ad ognuno dei quali devono essere assegnate una o più zone di caccia per la durata di almeno una stagione venatoria, all'interno della quale sono individuate parcelle di girata. Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue. Prima di ogni girata deve essere completata una scheda delle presenze e, al termine della giornata, una scheda di abbattimento. Ciascun cacciatore può afferire ad un solo gruppo di girata in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.

6. Nelle zone di caccia assegnate ai gruppi di girata non possono essere praticate battute o braccate nel corso della stessa stagione venatoria.

7. I cani utilizzati nella girata devono essere abilitati dall'Ente Nazionale Cinofili Italiani (ENCI) in apposite prove di lavoro.



foto Cesare Fociani